

Civile Sent. Sez. 1 Num. 17547 Anno 2015

Presidente: FORTE FABRIZIO

Relatore: NAZZICONE LOREDANA

Data pubblicazione: 03/09/2015

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. - Il ricorrente ha articolato due mezzi di ricorso, peraltro suddivisi complessivamente in cinque diversi motivi, di seguito riassunti.

Con il primo motivo, deduce la violazione o falsa applicazione dell'art. 15 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, per avere il tribunale individuato la figura del responsabile nel solo titolare formale del trattamento dei dati, secondo la nozione di cui all'art. 4, lettera f), del detto decreto, e non, come nella specie avvenuto, in chi comunque cagioni il danno per effetto del trattamento di fatto dei dati personali, e per non avere considerato provato che l'acquisizione dei dati avvenne su richiesta della F.C. Internazionale Milano s.p.a. tramite i suoi dirigenti Moratti, Facchetti e Tronchetti Provera, rispettivamente presidente, vice presidente e consigliere d'amministrazione della società.

Con il secondo motivo, deduce la violazione o falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c., per avere il tribunale reputato irrilevante l'avvenuta presentazione di un esposto alla Procura della Repubblica di Milano sulla base di proprie

considerazioni astratte, posto che il documento non era stato acquisito agli atti.

Con il terzo motivo, censura il vizio di omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti, ai sensi dell'art. 360, 1° comma, n. 5, c.p.c., con riguardo alla imputazione economica dell'attività di dossieraggio, non avendo il giudice del merito esaminato alcuni documenti in atti i quali avrebbero condotto a diverse conclusioni, dimostrando che la fatturazione da parte di Pirelli s.p.a. fu meramente di comodo.

Con il quarto motivo, censura il vizio di omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti, ai sensi dell'art. 360, 1° comma, n. 5, c.p.c., non avendo il giudice del merito esaminato prove determinanti (le dichiarazioni rese da Moratti al procuratore FIGC, i verbali di due udienze del "processo Telecom", i due verbali del c.d.a. dell'Inter di nomina del vice presidente) in ordine alla circostanza che la richiesta di illecita acquisizione dei dati provenne dalla F.C. Internazionale Milano s.p.a., avvalendosi essa della security del "Gruppo Pirelli", in particolare del suo capo Giuliano Tavaroli, il quale, a sua volta, si era rivolto all'investigatore privato Cipriani, mentre il tribunale aveva svalutato la testimonianza del Tavaroli; la sentenza impugnata ha viola, inoltre, l'art. 116 c.p.c. nel valutare questa testimonianza, laddove ne ha desunto l'inattendibilità dall'impossibilità di verificare quanto riferito con riguardo al Facchetti.

Con il quinto motivo, censura ancora il vizio di omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti, ai sensi dell'art. 360, 1° comma, n. 5, c.p.c., con riguardo alla ritenuta assenza di prova dell'illecito utilizzo da parte della società calcistica dei dati abusivamente acquisiti, non avendo il tribunale ammesso alcuni capitoli di prova testimoniale, né accolto l'istanza di esibizione proposta dall'attore in ordine all'esposto presentato dalla F.C. Internazionale Milano s.p.a. in procura, né adeguatamente valutato alcuni documenti in atti

(verbali dell'interrogatorio Tavaroli, verbali della testimonianza Cipriani).

Con il primo motivo del ricorso incidentale, si deduce la violazione o falsa applicazione degli art. 2935 e 2947 c.c., per avere il tribunale respinto l'eccezione di prescrizione, dovendo il *dies a quo* collocarsi nel momento in cui il fatto si è verificato e non escludendo impedimenti di mero fatto il decorso della prescrizione.

Con il secondo motivo del ricorso incidentale, si lamenta la violazione o falsa applicazione degli art. 1219, 2926 e 2043 c.c., perché la raccomandata del 16 settembre 2010, non contenendo l'importo richiesto né una intimazione di pagamento, non costituiva idonea messa in mora atta ad interrompere la prescrizione.

2. - Il primo motivo è infondato.

L'art. 15 del d.lgs. n. 196 del 2003, sotto la rubrica *Danni cagionati per effetto del trattamento*, dispone: "*Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell'articolo 2050 del codice civile. / Il danno non patrimoniale è risarcibile anche in caso di violazione dell'articolo 11*".

La norma sancisce la responsabilità per danni cagionati per effetto del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 2050 c.c., che attiene alla responsabilità per l'esercizio di attività pericolose. Tale responsabilità esige, dunque, l'allegazione e la dimostrazione di un pregiudizio conseguente al trattamento illecito, vale a dire della condotta illecita, del danno e del nesso causale, solo ponendo a carico dell'agente l'onere, ove voglia sottrarsi all'obbligo risarcitorio, di provare di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno. Pertanto, anche per la sussistenza della responsabilità ai sensi dell'art. 2050 c.c. il danneggiato deve provare l'evento di danno e il nesso di causalità tra l'attività ed il medesimo, spettando solo allora all'agente dimostrare di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno (*e multis*, Cass. 5 settembre 2014, n. 18812).

La sentenza impugnata si è uniformata a tali principi, avendo affermato che il possibile autore dell'illecito trattamento dei dati è appunto qualsiasi soggetto che ad esso provveda, ossia colui che *"venuto in possesso dei dati, causi un danno al titolare degli stessi, dovendosi ex lege intendere come 'trattamento' qualsiasi attività che comporti l'acquisizione, anche attraverso il profilo della committenza, come dedotto, oltre che l'uso, diretto o indiretto, di tali dati"*.

Tale corretta interpretazione dell'art. 15 d.lgs. n. 196 del 2003, esposta nell'impugnata decisione nel capo relativo alla ritenuta legittimazione passiva della società ivi convenuta, non è smentita nella restante motivazione del provvedimento, in cui il tribunale ha provveduto ad accertare, in punto di fatto, se la F.C. Internazionale Milano s.p.a. abbia in concreto commissionato la raccolta dei dati o l'abbia utilizzata anche indirettamente, pervenendo, sotto entrambi i profili, ad una risposta negativa: e ciò è rimesso al prudente apprezzamento riservato al giudice del merito.

3. - Il secondo motivo è infondato.

Premessa la non necessità del consenso allorché il dato sia trattato per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria (art. 24, lettera f, d.lgs. n. 196 del 2003), va rilevato come il motivo non ponga, in effetti, una censura di violazione di legge, ma piuttosto si tratti della velata denuncia di un vizio motivazionale circa la ritenuta irrilevanza della presentazione dell'esposto, archiviato dalla procura, a provare l'uso dei dati in questione da parte della società calcistica.

Com'è noto, il vizio di violazione di legge deve invece consistere nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all'esatta interpretazione

della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito (Cass. 4 aprile 2013, n. 8315).

4. - I motivi dal terzo al quinto sono inammissibili.

Come le sezioni unite di questa Corte hanno ormai chiarito (Cass., sez. un., 22 settembre 2014, n. 19881; sez. un., 7 aprile 2014, n. 8053; e v. Cass. 5 marzo 2014, n. 5133), l'art. 360, 1° comma, n. 5, c.p.c., riformulato dall'art. 54 d.l. 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, in l. 7 agosto 2012 n. 134, ha introdotto nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia.

Ne deriva che il dedotto omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.

Ed i fatti storici dedotti nei motivi - l'imputazione economica dell'attività di dossieraggio pretesamente in capo alla società calcistica, la richiesta di illecita acquisizione dei dati proveniente dalla società calcistica, l'illecito utilizzo da parte della medesima società dei dati abusivamente acquisiti - sono stati tutti ampiamente esaminati dal tribunale, che ha concluso insindacabilmente per la loro esclusione.

Tanto meno può dirsi il vizio integrato dalla deduzione, come nella specie, di una valutazione delle prove che non risponda alle aspettative della parte che lo deduce, essendo noto, già nel regime di cui all'art. 360, 1° comma, n. 5, c.p.c. anteriore alla riforma da ultimo menzionata, che spetta in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllare l'attendibilità e la concludenza delle prove, di scegliere, tra le complessive

r.g. 23268/2013

risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova (e *multis*, Cass. 14 novembre 2013, n. 25608).

5. - Il ricorso incidentale condizionato resta assorbito.

6. - Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito l'incidentale; condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 8.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfetarie ed agli accessori, come per legge.

Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale ex art. 13, comma 1 *bis*, d.P.R. n. 115 del 2002.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7 luglio 2015.